



Comune di Siracusa
Settore Anagrafe Stato Civile ed Elettorale
Via San Sebastiano, 27
96100 – SIRACUSA
Mail: statocivile.unionicivili@comune.siracusa.it
Pec: statocivile@comune.siracusa.legalmail.it

SERVIZIO: Unioni Civili

CONDIZIONI di SERVIZIO

E' la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di cui alla Legge n. 76/2016.

La richiesta di costituzione dell'unione civile avviene, previo appuntamento, mediante una dichiarazione da rendere di fronte all'Ufficiale dello stato Civile di un qualsiasi comune italiano prescindendo la stessa dalla residenza dei richiedenti la costituzione.

Servizio Stato civile, via San Sebastiano n. 27, piano I, riceve dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, il martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

I requisiti necessari sono:

- essere maggiorenne
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
- non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile;
- essere capaci di intendere e di volere.

Nel 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76 relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze.

L'unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce a persone maggiorenne conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

La richiesta di costituzione dell'unione civile avviene mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato Civile di un Comune a scelta.

Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:

- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
- la cittadinanza
- il luogo di residenza
- l'inesistenza di eventuali impedimenti

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.

La data per la costituzione dell'unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

L'unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, davanti l'Ufficiale dello Stato Civile all'interno della Sala Comunale, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due soli testimoni, anche parenti.

Non è possibile contrarre unione civile fuori dalla sede comunale se non in casi specifici indicati dalla legge (impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita)



Comune di Siracusa
Settore Anagrafe Stato Civile ed Elettorale
Via San Sebastiano, 27
96100 – SIRACUSA
Mail: statocivile.unionicivili@comune.siracusa.it
Pec: statocivile@comune.siracusa.legalmail.it

SERVIZIO: Unioni Civili

L'unione civile è costituita dall'Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, le parti possono richiedere che la propria unione civile venga celebrata da un privato cittadino, ma la delega è soggetta ad accettazione da parte del Sindaco.

I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempire all'incarico che gli viene affidato.

Il giorno stabilito per l'appuntamento presso l'ufficio di Stato Civile le parti dovranno presentare:

- Documento di identità;
- marca da bollo da 16 Euro in caso di richiesta di rilascio di delega per costituire l'unione civile in un altro Comune;

in caso in cui una delle parti sia di cittadinanza straniera, sarà necessario esibire il nulla osta all'unione civile rilasciato dalla rappresentanza consolare straniera in Italia o documento equipollente rilasciato dalle autorità del paese di origine del cittadino straniero. A seconda delle stipula o meno tra l'Italia ed il paese straniero di particolari accordi, potrebbe essere necessario la legalizzazione della firma del funzionario straniero che lo ha rilasciato, presso l'Ufficio Territorio di Governo, Prefettura di Siracusa.

COGNOME

Nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario. La scelta del cognome comune non comporta una modifica delle generalità né che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

REGIME PATRIMONIALE

L'unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. Se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.

La normativa italiana prevede due regimi patrimoniali.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei contraenti.

Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall'apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni :

- i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio
- beni avuti dopo l'unione civile per eredità o donazione
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori-
- i beni che servono all'esercizio della professione
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito



Comune di Siracusa
Settore Anagrafe Stato Civile ed Elettorale
Via San Sebastiano, 27
96100 – SIRACUSA
Mail: statocivile.unionicivili@comune.siracusa.it
Pec: statocivile@comune.siracusa.legalmail.it

SERVIZIO: Unioni Civili

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione.

La separazione dei beni viene annotata sull'atto di unione civile e riportata negli estratti. La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione.

Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell'annotazione sull'atto di unione civile.

TEMPI E SCADENZE

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi. La data per la costituzione dell'unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.

COSTI

Nessuno se la costituzione dell'unione civile avviene presso il Salone Assessoriale del Settore Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, sito in Via San Sebastiano n.27 piano 1

Se per la costituzione dell'unione civile si dovesse scegliere il Salone Paolo Borsellino presso il Palazzo Vermexio, sito in Piazza Duomo n.4, sarà necessario corrispondere una tassa di importo variabile tra i 250,00 e i 500,00

Euro a seconda dell'orario e della giornata scelta per la cerimonia.